



By: [Roberto](#) – All Rights Reserved

Riportiamo, di seguito, con riferimento all'anno 2014, le attuali previsioni dei contratti nazionali in materia di permessi retribuiti ed orari ridotti relativi a: festività sopresse, feste civili cadenti di domenica, giornate semifestive e giorni festivi infrasettimanali.

PERMESSI per EX FESTIVITA' (art.56 CCNL ABI 19.01.2012; art.16 CCNL ABI 10.01.2008)

Per l'anno 2014, i permessi retribuiti relativi alle "ex festività" sono **quattro**. Infatti, le cinque festività sopresse cadono nelle seguenti giornate:

- di mercoledì, San Giuseppe, il 19 marzo;
- di giovedì, l'Ascensione, che cade il 29 maggio (39° giorno dopo la domenica di Pasqua);
- di giovedì, il Corpus Domini, che cade il 19 giugno (60° giorno dopo la domenica di Pasqua);
- di domenica, SS. Apostoli Pietro e Paolo, il 29 giugno (giornata festiva per la piazza di Roma);
- di martedì, la Festa dell'Unità Nazionale, il 4 novembre.

Quest'anno, pertanto, le festività sopresse coincidenti con giornate in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria sono, per tutte le piazze di lavoro, anche in quella di Roma, **quattro**: il 19 marzo, il 29 maggio, il 19 giugno e il 4 novembre.

Le norme contrattuali prevedono che tali giornate di permesso possano essere utilizzate - anche in maniera frazionata - nel periodo dal 16 gennaio 2014 al 14 dicembre 2014. Tali permessi vanno richiesti con congruo preavviso e possono essere fruiti anche in aggiunta ai periodi di ferie (*in tal caso vanno segnalati in sede di predisposizione dei piani ferie*).

Il presupposto per fruire di tali permessi è di avere diritto all'intero trattamento economico nelle quattro giornate di ex festività (quindi, non bisogna essere assenti per aspettativa, per permesso non retribuito o altra motivazione che non dia luogo al diritto all'intera retribuzione).

N.B. Ricordiamo che i Quadri Direttivi ed i Dirigenti, rispetto alle ex-festività del 2014, devono tenere conto di quanto previsto in materia di alimentazione del F.O.C. "Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore del credito" dal 4° comma dell'art.31 del CCNL 19.01.2012 nonché dall'art.16 del CCNL 10.01.2008 (*modificato dall'Accordo di rinnovo 29.02.2012*). In tal senso, rispetto alle spettanze 2014 sarà loro defalcata una giornata di ex festività.

FESTIVITA' CIVILI (art.54 CCNL ABI 19.01.2012; art.15 CCNL ABI 10.01.2008)

Le norme contrattuali prevedono che, nel caso di coincidenza delle festività civili (25 aprile, Festa della Liberazione; 1° maggio, Festa del Lavoro; 2 giugno, Festa della Repubblica) con la giornata di domenica, venga riconosciuta a ciascun Lavoratore/Lavoratrice una giornata di permesso retribuito.

Nel 2014, nessuna delle citate ricorrenze coincide con la domenica per cui le previsioni di cui al 4° comma del richiamato art.54 del CCNL 19.01.2012 non trovano applicazione.

SEMIFESTIVITA' (art.54 CCNL ABI 19.01.2012; art.15 CCNL ABI 10.01.2008)

Nel corso del 2014 i giorni considerati «semifestivi» vengono a cadere nelle seguenti giornate:

- 19 aprile (*sabato*), vigilia di Pasqua;
- ricorrenza del Santo Patrono (*a seconda della piazza; per la città di Verona, il 21 maggio - mercoledì - San Zeno*);
- 14 agosto (*giovedì*), vigilia di Ferragosto;
- 24 dicembre (*mercoledì*), vigilia di Natale;
- 31 dicembre (*mercoledì*), vigilia di Capodanno.

Pertanto, le previsioni contrattuali stabilite per tali giornate (*vedi art.107, commi 6 e 7, CCNL ABI 19.01.2012*) saranno riconosciute per tutto il Personale ad orario normale nei giorni 14.08.2014, 24.12.2014 e 31.12.2014 e, per coloro i quali il normale orario di lavoro preveda la prestazione nella giornata di sabato, anche per il giorno 19.04.2014.

Ovviamente, per i Lavoratori/Lavoratrici delle diverse piazze d'Italia (*esclusa Roma ove tale giornata è comunque festiva*) in cui la ricorrenza del Santo Patrono cada - nel corso dell'anno 2014 - in giornata lavorativa, dal lunedì al venerdì, restano valide le previsioni contrattuali per i giorni semifestivi:

- per il Personale a tempo pieno (*con l'eccezione di quello di custodia e addetto alla guardiania diurna e notturna*) l'orario di lavoro non può superare le 5 ore e l'orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti;
- per il Personale a part-time l'orario d'uscita viene anticipato rispetto a quanto previsto dal contratto individuale, calcolando una riduzione d'orario proporzionale a quella del Personale a tempo pieno (2/3). Quindi, ad esempio:
- Lavoratrice a P/T a 25 ore settimanali (*5 ore x 5 gg.*) = orario di lavoro semifestivo, 3 ore e 20 minuti;
- Lavoratrice a P/T a 20 ore settimanali (*4 ore x 5 gg.*) = orario di lavoro semifestivo, 2 ore e 14 minuti.

GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI (art.107, comma 5, CCNL ABI 19.01.2012)

Nel 2014 sono giorni festivi infrasettimanali le seguenti giornate:

- ☐ 01 gennaio (*mercoledì*), Capodanno;
- ☐ 06 gennaio (*lunedì*), Epifania;
- ☐ 21 aprile (*lunedì*), Lunedì dell'Angelo;
- ☐ 25 aprile (*venerdì*), Anniversario della Liberazione;
- ☐ 01 maggio (*giovedì*), Festa del Lavoro;
- ☐ 02 giugno (*lunedì*), Festa della Repubblica;
- ☐ 15 agosto (*venerdì*), Ferragosto – Assunzione;
- ☐ 01 novembre (*sabato*), Tutti i Santi;
- ☐ 08 dicembre (*lunedì*), Immacolata Concezione;
- ☐ 25 dicembre (*giovedì*), Natale;
- ☐ 26 dicembre (*venerdì*), Santo Stefano.

Il 29 giugno (*SS. Apostoli Pietro e Paolo – festivo solo per la sola piazza di Roma*) cade di domenica.

Le norme contrattuali stabiliscono che, in caso di prestazioni lavorative in giorni festivi infrasettimanali, il Lavoratore/Lavoratrice appartenente alle Aree Professionali (1°, 2° e 3°) può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione del compenso giornaliero calcolato sulla base della paga oraria maggiorata del 30% (+65% per lo straordinario notturno nelle festività infrasettimanali).